

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2079)	639
PRESIDENTE	639, 641, 643, 644, 646, 647
PEDINI, <i>Relatore</i>	639, 644, 646
FARALLI	641, 644
FERRARI AGGRADI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio</i>	641, 645, 646, 647
ROMANI, <i>Commissario per il turismo</i>	643
	646, 647
CAROLEO	646, 647
QUARELLO	647
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	647

La seduta comincia alle 9,35.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (2679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2679: « Utilizzazione di parte del prestito di cui al-

l'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera ». Il disegno di legge ci viene trasmesso dal Senato la cui IX Commissione permanente l'ha approvato nella seduta del 23 gennaio 1957.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole proponendo alcuni emendamenti.

Il relatore, onorevole Pedini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PEDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il mio compito di relatore è stato facilitato dal fatto che ho avuto già il privilegio di essere relatore della legge 4 agosto 1955, n. 691 con la quale la nostra Commissione aveva affrontato con una visione generale, il problema della politica alberghiera nel quadro della politica del turismo.

Come il signor Presidente e gli onorevoli colleghi ricorderanno, fu anzi una discussione piuttosto ampia ed il testo pervenutoci dal Senato fu modificato, su iniziativa del relatore, adottando il criterio di predisporre — si parlava allora del Piano Vanoni — uno strumento col quale utilizzare sia per la costruzione di nuovi alberghi che per l'ammodernamento dei vecchi, i miliardi che si sperava avrebbero potuto venire più abbandonati in seguito.

Così nacque la legge 4 agosto 1955, n. 691, la quale ha goduto e gode di un certo favore e di una certa considerazione fra il pubblico; ed ha dato concreti risultati nella sua prima applicazione, tanto che abbiamo già visto sorgere taluni alberghi coi finanziamenti previsti dalla legge stessa.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

Il difetto principale della legge consiste nel fatto che essa prevede il limite complessivo di un miliardo nei finanziamenti derivanti dalla sua applicazione, mentre fino ad oggi — mi pare — le richieste di finanziamento assommano a 550 miliardi per la costruzione di nuovi alberghi e l'ammodernamento dei vecchi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione aveva anche stabilito un limite massimo relativo all'ammontare dei singoli finanziamenti, distinguendo anche fra nuove costruzioni ed ammodernamenti.

Queste le premesse. Ora, col disegno di legge in esame, che è già stato approvato dal Senato, veniamo ad agganciarci, in certo qual modo, alla legge n. 691, ma con un fondo a disposizione maggiore di quello allora stabilito. Si tratta di cinque miliardi costituiti in gran parte dal fondo di rientro dall'utilizzazione di un prestito conseguente all'accordo 23 maggio 1955 con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole. L'importo totale dell'operazione con gli Stati Uniti risultava — se le mie informazioni sono esatte — di 18 miliardi da rimborsare a lunga scadenza. Essendo queste somme rientrate o in corso di rientro nelle casse dello Stato, nelle more della restituzione esse verrebbero così impiegate dal Governo: 8 miliardi alle piccole industrie, 5 miliardi all'agricoltura e 5 all'industria alberghiera, e quest'ultima voce forma appunto oggetto del disegno di legge in esame.

Ovviamente c'è una differenza notevole fra il sistema con cui verrà utilizzato il miliardo previsto dalla vecchia legge, e quello relativo alla distribuzione dei 5 miliardi di provenienza americana. Infatti il miliardo della legge n. 691 costituisce un fondo di rotazione, mentre i 5 miliardi di questo disegno di legge sono fine a sé stessi e debbono essere recuperati per la restituzione, sia pure a lungo termine, dall'Italia agli Stati Uniti.

Il disegno di legge in esame, che se non erro andò al Senato prima ancora che dal Parlamento italiano venisse ratificato l'accordo con gli Stati Uniti che l'ha originato, stabilisce che nell'utilizzazione del fondo di 5 miliardi debbono essere adottati gli stessi criteri sanciti con la legge n. 691. Ora, data la consuetudine e lo stile di assoluta sincerità con cui siamo abituati a considerare i problemi in seno alla nostra Commissione, credo si debba far presente che, anche se non esiste un vero e proprio impegno in senso assoluto, pur tuttavia l'utilizzazione dei cinque miliardi dovrebbe essere fatta con il rispetto di determinati accordi che sono intercorsi fra

i rappresentanti del Governo italiano e l'Autorità americana.

Ciò premesso debbo far presente che il Senato ha approvato il testo del disegno di legge nella stesura che è attualmente all'esame della nostra Commissione, mentre la IV Commissione permanente finanze e tesoro, nel trasmetterci il suo parere favorevole, ci propone i seguenti emendamenti. Il primo, all'articolo 3 è così formulato.

« *Sopprimere le parole* esclusi quelli di lusso con particolare riguardo ai centri minori privi di sufficiente attrezzatura alberghiera e... ».

Veramente questa dicitura non appariva neppure nella legge n. 691, anzitutto perché, prima della costruzione, è difficile stabilire se un albergo è di lusso o no, tanto è vero che la qualifica di albergo stesso viene fatta posticipatamente dall'Ente provinciale per il turismo, e, in secondo luogo, perché è prevalsa la tesi di costruire od ammodernare alberghi per richiamare i turisti: non importa poi se essi saranno o meno di lusso. Infine — sempre in sede di discussione della legge n. 691 — era stato osservato che la legge stessa prevedeva l'istituzione di una commissione apposita e ad essa spettava stabilire i criteri di finanziamento e distribuire i fondi.

Per questi motivi mi pare che la nostra Commissione non dovrebbe avere nulla in contrario ad accettare l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

Una qualche perplessità può invece legittimamente sorgere di fronte al secondo emendamento — emendamento aggiuntivo questo — proposto sempre dalla IV Commissione finanze e tesoro. Essa propone di aggiungere il seguente comma all'articolo 3

« Limitatamente all'impiego per un ammontare non superiore ad un terzo della disponibilità stessa, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire e di 50 milioni di lire, rispettivamente per immobili, opere murarie ed impianti fissi, ed arredi ».

L'emendamento è importante perché, sia pure limitatamente ad un terzo della disponibilità totale di 5 miliardi, consente la concessione di mutui fino ad un massimo di 500 milioni e di 50 milioni mentre la legge 691 fissa questo massimo a 250 e 25 milioni ri-

spettivamente per costruzione di nuovi alberghi e per ammodernamenti.

Come relatore, debbo osservare che, mentre il primo emendamento proposto dalla IV Commissione è in armonia con lo spirito della legge n. 691, il comma aggiuntivo viene a snaturare un po' lo spirito della legge stessa. Tuttavia, dato che esso si riferisce solamente ad una parte del finanziamento, ritengo che possa ugualmente accettarsi soprattutto in considerazione che esso — se sono esatamente informato — corrisponderebbe ad un certo impegno (ovviamente non si tratta di un impegno tassativo nel vero senso della parola) assunto dai rappresentanti governativi italiani con l'autorità che ci ha fornito il mutuo, al momento stesso della conclusione delle trattative.

Per questi motivi, accettando gli emendamenti all'articolo 3, e pur dichiarando che il comma aggiuntivo a detto articolo proposto dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) è da accettarsi più per ragioni di opportunità che per oggettiva convenienza, io proporrei alla Commissione l'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dalla IV Commissione, osservando che i cinque miliardi che con questo provvedimento vengono messi a disposizione giungono molto opportunamente poiché, già in sede di discussione della legge n. 691, facemmo presente che primo elemento di una sana ed efficiente politica alberghiera è una certa disponibilità di fondi. Reputo inutile dilungarmi su tutti gli altri motivi che ci inducono ad approvare questo disegno di legge perché ne siamo tutti convinti ed essi hanno formato, già in precedenza, oggetto di ampie discussioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, ma debbo subito dichiarare che non sono favorevole — e penso che i colleghi siano dello stesso parere — all'approvazione del secondo emendamento proposto dalla Commissione Finanze e tesoro. Ciò perché se si cominciano a concedere mutui di 500 milioni — il che non sarà difficile perché sappiamo come in certi ambienti esistano persone estremamente rapaci specialmente quando si tratta di grandi complessi — la somma disponibile verrebbe rapidamente assorbita.

Quindi penso che, mentre si può approvare il primo emendamento, che si riporta un po' — come ha detto giustamente il relatore — alla nostra vecchia legge, ritengo che ci si debba opporre all'approvazione del secondo

il quale — a mio avviso — vorrebbe facilitare determinate persone del mondo alberghiero che, fra parentesi, non hanno davvero bisogno di essere eccessivamente aiutate.

Piuttosto vorrei rilevare che da questa legge emerge un aiuto considerevole per gli alberghi ed i loro proprietari, ma non vi si parla degli esercenti di alberghi i quali soprattutto appartengono alla media categoria degli albergatori. Io penso che sarebbe opportuno trovare un qualche accorgimento per inserire in qualche legge questa categoria degli esercenti di alberghi, perché, se vogliamo facilitare veramente il turismo dobbiamo ricordarci che, nel grande mondo turistico, non vi sono soltanto i grandi alberghi, ma anche quelli affidati agli esercenti, che rappresentano un'aliquota considerevole.

Naturalmente non ritengo necessario inserire un qualsiasi emendamento, a questo fine, nel disegno di legge in esame, però vorrei esprimere al Governo una raccomandazione affinché voglia tener conto della categoria degli esercenti e della opportunità di inserirla — al fine di concederle qualche vantaggio — in una legge come questa che, in fondo, vuol proprio incoraggiare il turismo alberghiero nel nostro paese.

Concludo ribadendo che, mentre siamo favorevoli all'approvazione del primo emendamento proposto dalla IV Commissione Finanze e tesoro all'articolo 3, non siamo favorevoli all'approvazione del secondo, destinato a favorire soltanto un determinato settore del grande mondo alberghiero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. Ringrazio l'onorevole relatore e l'onorevole Faralli per i loro interventi.

È inutile che ripeta qui i motivi dell'importanza di questa legge e quelli per i quali il Governo ve ne domanda l'approvazione. Mi limiterò a precisare alcuni punti riguardanti gli emendamenti.

Innanzitutto, rispondendo all'onorevole Faralli, sono d'accordo sull'importanza rivestita in campo turistico dagli esercenti. Faccio però presente che questa legge non riguarda il cosiddetto « credito di esercizio », bensì il credito di medio e lungo termine e già costituisce una provvidenza di notevole importanza. Di solito, per quanto riguarda crediti ai cittadini, non si fa luogo a stanziamenti sul bilancio dello Stato. Abbiamo fatto eccezione — è vero — per quel che riguarda crediti a me-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

dio e lungo termine, destinati ad investimenti negli impianti, ma non possiamo pensare ad utilizzare i fondi statali anche per far fronte al credito di esercizio per la durata di qualche mese. Quindi, le eventuali provvidenze per gli esercenti esulano dalle disposizioni attuali.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dalla IV Commissione permanente, Finanze e tesoro, io li raccomando entrambi all'approvazione della Commissione. Noi abbiamo molto insistito perché, formandosi un fondo aggiuntivo per investimenti in Italia, si tenesse conto delle esigenze dello sviluppo alberghiero e, come ha detto il relatore, avendo a disposizione una somma corrispondente a 30 milioni di dollari, destinata in parte notevole all'industrializzazione del Mezzogiorno secondo lo schema Vanoni, abbiamo ritenuto opportuno stralciare ad essa cinque miliardi per destinarli al settore alberghiero, in relazione alle grandi possibilità che esso presenta per l'economia italiana.

Cinque miliardi non sono molti, come può anche dire l'Alto Commissario per il turismo, però costituiscono un apporto pur sempre sensibile destinato ad incrementare ancora, in ultima analisi, il già notevole apporto valutario che il Turismo dà alla nostra economia. L'anno scorso l'Italia è stata visitata da sette milioni di turisti stranieri che vi hanno portato una massa di valuta veramente notevole. La bilancia dei pagamenti dell'anno scorso si è chiusa con oltre 100 milioni di dollari in attivo dovuti proprio a queste partite straordinarie, mentre il nostro passivo dovrebbe essere notevole data la necessità, da parte nostra, di effettuare larghe importazioni di materie prime e semilavorate.

Altro punto da tener presente. questi fondi, sia pure a lungo termine (sia pure — io spero almeno — in via puramente teorica) dobbiamo restituirli — secondo gli accordi sulla forniture del *surplus* agricolo americano — nel termine di 30-35 anni. Confidiamo che nel frattempo si possano verificare fatti per cui la restituzione si possa evitare; tuttavia dovendo provvedere, a suo tempo, alla restituzione in valuta — e nel caso specifico in dollari — è giusto che una parte di essi venga spesa per incrementare le attrezzature alberghiere di quei centri che possono, meglio degli altri, fornirci la valuta. A questo riguardo debbo dire che nella discussione del provvedimento abbiamo avuto particolare riguardo anche alla città di Roma e all'attrezzatura ricettiva per il 1960, anno delle Olimpiadi che dovrebbe — oltre all'apporto contingente di

turisti — contribuire ad alimentare quella corrente di simpatia per l'Italia che si traduce in un continuo e sempre crescente afflusso di turisti.

Per questo motivo, che credo non abbia bisogno di ulteriore illustrazione, il Governo è d'accordo sull'approvazione del primo emendamento presentato dalla IV Commissione Finanze e tesoro, e sul quale mi pare siano d'accordo sia il relatore che l'onorevole Faralli.

Circa il secondo emendamento proposto dalla IV Commissione, debbo rilevare che, con i mezzi normali di bilancio, abbiamo sottoposto al Parlamento — che l'ha approvata — una legge a favore dell'industria alberghiera. Per l'attuazione della stessa si è potuto far assegnamento solamente sulla somma di un miliardo all'anno, e per una serie non molto lunga di anni. In sede di discussione della legge noi abbiamo proposto — ed il criterio è stato accolto — un limite nella cifra delle singole operazioni per opere murarie e impianti fissi, e per arredamento, rispettivamente in 250 e 25 milioni di lire. Oggi ci troviamo a disporre non di uno ma di cinque miliardi in una sola volta, che si aggiungono al miliardo disponibile per ciascun esercizio. È stato in questa sede che, trattando proprio con le autorità americane che hanno messo a disposizione il fondo, e richiamando la disposizione limitativa di cui alla legge 691, abbiamo trovato delle obiezioni che sono giustificabili da parte di chi questo problema vede sotto un punto di vista generale e vorrei dire anche dell'esterno. Ed effettivamente fino a che la somma disponibile è di un miliardo la limitazione attuale è più che giustificata. Ma quando si tratta di una somma molto maggiore perché includere nella legge un limite rigido? Sarebbe meglio che fosse la Commissione a decidere un nuovo limite per questo fondo, ed in tal senso l'autorità americana ha vivamente sconsigliato di restare ancorati al limite già stabilito dalla legge italiana. Nelle discussioni, si sa, si espongono i propri punti di vista, talvolta contrastanti, ma poi bisogna raggiungere una intesa. E noi abbiamo ritenuto che un'intesa potesse essere raggiunta accrescendo questa cifra, cioè riaffermando il criterio del limite massimo per ogni operazione ed accrescendolo — rispetto a quello fissato dalla legge n. 691 — limitatamente ad un terzo dei cinque miliardi stanziati; ed in questo senso abbiamo creduto di poter accedere alle richieste americane.

Ciò non significa che la Commissione di assegnazione debba necessariamente, entro

questo limite di un terzo, fare solamente delle operazioni di 500 milioni; anzi credo che, se — ad un certo momento e da un punto di vista generale — la vostra Commissione raccomandasse cautele al riguardo e se la raccomandazione venisse accolta dall'Alto Commissario per il turismo, sia pure come regolatore, come tutore della Commissione di assegnazione, noi potremmo anche ottenere che questo limite non venga mai raggiunto, senza proporre emendamenti che sconsiglio perché porterebbero necessariamente ad una ripresa delle conversazioni, mentre ritengo che non sia opportuno modificare quella che è già stata la conclusione di una discussione in cui noi abbiamo già fatto presente il nostro punto di vista addivenendo poi ad un compromesso.

Quindi vorrei proporre alla Commissione di accogliere anche il secondo emendamento, esprimendo — sotto forma di raccomandazione — il proprio parere contrario al raggiungimento di un limite troppo alto nella concessione dei finanziamenti; ed in realtà l'Alto Commissario per il turismo potrebbe confortarvi dicendoci che — praticamente — la Commissione di assegnazione si ripromette di non raggiungere mai questo limite; e se ad un certo momento esso dovesse essere raggiunto si tratterebbe di un caso assolutamente eccezionale. In linea di principio il Governo propende per la tesi restrittiva tuttavia prego la Commissione di non irridirsi su questo punto che ha già costituito oggetto di trattative e la cui formulazione attuale costituisce il risultato di lunghe conversazioni.

ROMANI, Commissario per il turismo. Vorrei aggiungere qualche chiarimento affinché la Commissione possa essere completamente edotta sulla portata di questo provvedimento.

Il fondo di 5 miliardi oggetto della discussione odierna, come quello di 1 miliardo di cui alla legge n. 691, come pure quello di 12 miliardi già stabilito con legge del 1945, affluiscono ad un fondo di rotazione al quale confluiscono anche le quote di ammortamento versate alle banche dai primi beneficiari di queste provvidenze di legge sull'industria alberghiera. Sono così disponibili per nuovi finanziamenti. In realtà dopo 5 anni avremo un afflusso — per interessi e ammortamenti — valutabile a circa un miliardo che andrà annualmente ad aggiungersi al fondo disponibile per nuove operazioni.

Ciò premesso, ed in aggiunta alla chiara esposizione del Sottosegretario onorevole Fer-

rari Aggradi, vorrei — se possibile — ulteriormente chiarire la differenza di mentalità fra noi e gli americani che ha portato questi ultimi a chiedere una elevazione della cifra massima di finanziamento per ogni operazione. Il nostro punto di vista è attualmente volto al potenziamento e allo sviluppo delle industrie alberghiere minori. L'Italia attualmente è povera di alberghi, particolarmente in zone di montagna e nel Mezzogiorno. Di qui la necessità di far beneficiare di questi fondi il massimo numero possibile di imprese assegnando loro cifre minori.

Il punto di vista italiano però non coincide con quello degli americani, e bisogna per questo riportarci alle considerazioni fatte dagli esperti americani venuti in Italia nel 1949-50 per una completa indagine sulla situazione del nostro Paese. Essi hanno fatto rilevare che il loro Governo può stanziare per un certo numero di anni delle somme a fondo perduto al fine di risollevarne l'economia dell'Italia e di altre Nazioni. Tuttavia questi contributi non possono continuare in eterno sotto questa forma e se l'Italia, come gli altri Paesi, vogliono assicurarsi debbono fare in modo di incrementare le spese volontarie fatte dai cittadini americani in viaggio all'estero, ai quali — proprio a questo scopo — il loro governo concede le più ampie facilitazioni per quanto riguarda l'esportazione di valute e l'importazione in franchigia di oggetti caratteristici, e dell'artigianato acquistati all'estero.

Per queste ragioni il punto di vista americano sull'assegnazione dei fondi all'industria alberghiera è completamente diverso dal nostro in quanto, per attrarre la clientela americana in Italia, vorrebbe potenziare l'attrezzatura alberghiera nelle località che su di essa esercitano maggior attrazione, curando particolarmente proprio gli alberghi di lusso attraverso i quali il cliente lascia nel paese una maggior quantità di denaro, e che rispondono alle esigenze di una determinata clientela.

Questo per spiegare le ragioni per le quali i rappresentanti americani — nelle trattative — non hanno ammesso la esclusione degli alberghi di lusso e la limitazione del massimo ad una cifra troppo bassa per loro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumendo la discussione non posso esimermi dal sottolineare l'importanza di un'affermazione fatta dagli onorevoli rappresentanti del Governo e cioè che questo stanziamento è volto, soprattutto, ad acquisire valuta estera pregiata. A questo proposito mi permetto segnalare ai colleghi alcuni dati di fatto. Noi con sette

milioni di turisti stranieri, venuti in Italia l'anno scorso, abbiamo avuto un contributo alla nostra bilancia dei pagamenti nell'ordine di 280-300 milioni di dollari, mentre la Repubblica messicana, pure l'anno scorso, con un afflusso di turisti che sta nell'ordine dei seicentomila, ha avuto un'acquisizione di 400 milioni di dollari alla propria bilancia dei pagamenti. Siamo quindi su una proporzione che va dai 660 dollari lasciati da ogni turista nel Messico ai circa 40 dollari lasciati dal turista in Italia, il che mi pare sottolinei con sufficiente efficacia la necessità, piuttosto che di aumentare il numero dei turisti, di migliorarne la qualità dal lato economico. È questo un dato di fatto molto significativo in ordine alle finalità che il Governo si propone con il progettato stanziamento.

PEDINI, *Relatore*. Per quanto sia già stato precisato dall'onorevole rappresentante del Governo, vorrei far presente che l'anno scorso l'articolo 6 della legge n. 691 fu da noi pazientemente elaborato proprio nella preoccupazione di cercare di favorire proprio le minori iniziative, o per lo meno di evitare che esse fossero danneggiate da altre maggiori che forse avevano altre possibilità di finanziamento. Detto articolo 6 stabilisce che « i mutui sono concessi per un importo non superiore al 50 per cento delle spese occorrenti per la esecuzione di opere di cui alle lettere a) e b) ecc. ». Ora detto criterio rimane perfettamente valido, dimodoché, l'unica divergenza, semmai, verterebbe sul limite massimo dei finanziamenti portato, per un terzo dei 5 miliardi, da 250 a 500 milioni. Questa divergenza potrebbe essere superata dall'accorgimento, suggerito dall'onorevole Sottosegretario, della raccomandazione al Commissario per il turismo e, quindi, all'apposita Commissione incaricata delle assegnazioni.

Per questo pregherei la Commissione di approvare il disegno di legge. In proposito si deve prendere atto che nei due anni in cui la Commissione per le assegnazioni ha funzionato, ha utilizzato il miliardo messo a sua disposizione dalla legge n. 691 con un criterio il più possibile favorevole alle piccole iniziative. Ho visto finanziamenti di 25 milioni e anche di 10 in modo da distribuire la somma disponibile sul massimo possibile numero di iniziative. Né mi risulta che la Commissione sia mai arrivata a toccare il limite massimo consentitole. Penso quindi — e faccio formale invito agli onorevoli colleghi in questo senso — che si potrebbe approvare il disegno di legge accettando il suggerimento del Sottosegretario onorevole Ferrari Aggradi per im-

pegnare la Commissione il più possibile a continuare le assegnazioni seguendo il criterio fin qui adottato. D'altra parte sussiste sempre la garanzia rappresentata dall'articolo 6 della legge n. 691 che limita il finanziamento al 50 per cento del valore delle opere da compiere.

FARALLI. Devo ringraziare l'onorevole rappresentante del Governo e l'Alto Commissario per il turismo per le spiegazioni che ci hanno fornite, chiare ed ovvie perché evidenti sono le ragioni per le quali si è giunti alla presentazione di questo disegno di legge.

Particolarmente devo riconoscere che l'onorevole Sottosegretario Ferrari Aggradi è sostanzialmente d'accordo con la nostra tesi di non eccedere nella misura delle somme erogate per ogni singolo finanziamento e di non far assorbire il fondo da una quantità minima di operazioni di finanziamento in campo alberghiero.

Quindi accogliamo sostanzialmente il suggerimento del Governo e raccomandiamo alla Commissione incaricata, mediante apposito ordine del giorno da sottoporre all'approvazione della nostra Commissione, che al finanziamento fino a 500 milioni per una singola operazione si arrivi soltanto in casi eccezionali. Altrimenti basterebbero tre o quattro domande di costruzione di alberghi di mille camere l'uno per assorbire tutta la somma che potrebbe essere più utilmente destinata alla costruzione di 30 alberghi moderni in località diverse a vantaggio anche e soprattutto dei cittadini americani che ora, in molte località non riescono a trovare le comodità consone alle loro esigenze. Per questo noi voteremo a favore del disegno di legge sempreché il nostro ordine del giorno significhi realmente qualcosa per la commissione di assegnazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare ai finanziamenti a favore dell'industria alberghiera».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

«Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno versate ad aumento del

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 691.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestito prevista dall'articolo 1 della presente legge viene assunto dal fondo di rotazione indicato nel precedente comma, sulle cui disponibilità verranno di volta in volta tempestivamente accantonate le somme all'uopo occorrenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, esclusi quelli di lusso, con particolare riguardo ai centri minori privi di sufficiente attrezzatura alberghiera e con l'osservanza delle norme e modalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691 ».

A questo articolo sono stati presentati dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) due emendamenti. Con il primo si propone la soppressione delle parole: « esclusi quelli di lusso, con particolare riguardo ai centri minori privi di sufficiente attrezzatura alberghiera e... ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Con il secondo la IV Commissione propone di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate nel primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire e 50 milioni di lire, rispettivamente per immobili, opere murarie ed impianti fissi, ed arredamenti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« Le disponibilità derivanti dai versamenti al fondo di rotazione effettuati ai sensi della presente legge, saranno impiegate in mutui per la costruzione e l'arredamento di nuovi alberghi, con l'osservanza delle norme e mo-

dalità contemplate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691.

Limitatamente all'impiego di un ammontare non superiore ad un terzo delle disponibilità stesse, potrà essere consentita, in deroga alle norme contemplate dal primo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 691, la concessione di mutui fino all'importo massimo di 500 milioni di lire, e di 50 milioni di lire, rispettivamente, per l'immobile, opere murarie ed impianti fissi, e per l'arredamento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonché ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato a firma dell'onorevole Faralli il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione permanente (Industria), in occasione dell'approvazione in sede legislativa, del disegno di legge relativo all'utilizzazione di parte del prestito di cui all'accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera, facendo riferimento all'ultimo comma dell'articolo 3 approvato come emendamento al testo trasmesso dal Senato, raccomanda al Governo di accordare il massimo dei finanziamenti soltanto in casi eccezionali ».

FERRARI AGGRADI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. A nome del Governo accolgo molto volentieri l'ordine del giorno che ci consente di manifestare il nostro accordo su un determinato punto senza per altro modificare quello che è il testo formale degli accordi stabiliti su questo punto. Devo far notare che nelle trattative con l'America abbiamo cercato di evitare che le erogazioni venissero sottoposte una per una a discussione con l'Ente erogatore dei fondi (in questo caso con la Import Export Bank) in modo da liberarci dalle interferenze su ogni singola operazione, ed abbiamo cercato di fissare chiaramente i criteri ai quali ci si sarebbe attenuti nell'erogare i finanziamenti. Detti criteri sono stati espressi in una lettera di cui riferisco

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

i punti più salienti: « ...il tasso d'interesse non deve superare il 3 e un quarto per cento, ed i diritti dell'Istituto finanziatore non debbono superare lo 0,75 per cento in modo che il totale complessivo fra spese ed interessi non superi il 4 per cento... » e poi. « ...I finanziamenti debbono essere limitati come massimo al 50 per cento della spesa richiesta per eseguire il progetto... » e infine. « ...almeno i due terzi dell'importo complessivo debbono essere utilizzati per prestiti non superiori ai 250 milioni per nuove costruzioni e 25 milioni per equipaggiamenti ed arredamenti. Il rimanente terzo può essere usato per prestiti fino ad un massimo di 500 milioni di lire rispettivamente e 50 milioni ». Questo dimostra quanto anche noi si sia pienamente nello spirito dell'ordine del giorno Faralli, che accolgo volentieri e che ci rafforza nella nostra posizione e potrà facilitare la Commissione incaricata dei prestiti, ed il Commissariato per il turismo che la controlla, a mantenersi sulla linea della vecchia legge; ed ho fiducia che la Commissione sarà concorde nell'approvarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Faralli.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma dell'onorevole Caroleo.

« La X Commissione permanente nell'approvare il disegno di legge n. 2679 invita il Governo a voler particolarmente considerare nell'impiego delle disponibilità di cui all'articolo 3 i centri del Mezzogiorno privi di sufficiente attrezzatura alberghiera ».

CAROLEO. Mi pare che il testo dell'ordine del giorno presentato sia sufficientemente chiaro tanto da non obbligarmi a un'ampia illustrazione.

Ho avuto occasione di interpellare l'Alto Commissario per il turismo in merito alle provvidenze per determinate zone, e mi sono sentito rispondere che si trattava di zone non turistiche perché sprovviste di alberghi. Ora se non si costruiscono alberghi si rimane chiusi in un circolo vizioso e non avremo mai un albergo. Evidentemente il mio ordine del giorno è diretto soltanto a poter fare assegnamento su una benevola considerazione da parte del Governo per qualche richiesta proveniente dal Mezzogiorno.

PEDINI, Relatore. Anche per la legge 691 fu presentato analogo ordine del giorno e

venne rilevato che già la Cassa per il Mezzogiorno ha assunto impegni in materia alberghiera, poi ci sono già delle direttive generali in questo senso. Un'ultima osservazione è motivata dalla precisazione dell'onorevole Sottosegretario Ferrari Aggradi, che cioè queste iniziative dovrebbero svilupparsi tenendo presenti determinate finalità di ordine valutario.

ROMANI, Commissario per il turismo. Faccio presente all'onorevole presentatore che con la legge del 1949 è stato stabilito che le sovvenzioni in essa previste andassero per due terzi esclusivamente al Mezzogiorno e solo un terzo al centro e nord Italia. A ciò va aggiunto il fatto che la Regione autonoma siciliana ha stanziato altri fondi per il credito alberghiero, dal che si può dedurre che il Mezzogiorno è tutt'altro che trascurato. Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, rilevo che in esso non vi sono elementi di preferenza riguardo ad una regione piuttosto che un'altra e per quanto riguarda i finanziamenti precedenti, la Commissione interministeriale incaricata delle assegnazioni, ha sempre fatto in modo che in ogni provincia vi sia un segno di questa attività di finanziamento. Naturalmente per quanto riguarda questa legge, dato che nel frattempo, nel Mezzogiorno, sono sorti molti alberghi, non si potrà seguire il criterio dei due terzi e di un terzo fissato con la legge del 1949, anche perché risulta che i fondi resi disponibili con la legge del 1949, a tutto il 1955 non erano stati collocati per intero.

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. Vorrei pregare l'onorevole Caroleo di non insistere per la votazione di questo ordine del giorno che verrebbe ad introdurre in un quadro che appare abbastanza pacifico un elemento di turbamento e di discriminazione.

D'altra parte noi favoriamo — ed è questa la linea generale della nostra politica economica — qualsiasi sana iniziativa che si presenti per il Mezzogiorno. Ma se la Commissione approvasse, in questa sede, un ordine del giorno del tipo di quello ora presentato dall'onorevole Caroleo, vedremo, all'atto della discussione sulle modifiche in Senato spuntare altri ordini del giorno dello stesso genere con riferimento ad altre regioni.

Dirò di più: per quanto la nostra posizione valutaria in campo internazionale sia solidissima, tanto che in campo internazionale le offerte di fido e di prestiti non ci mancano mai, è certo che venendo a scadenza i nostri debiti noi dobbiamo provvedere a pagarli in valuta. Per quanto l'Italia abbia una riserva di 1.300

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1957

milioni di dollari in valuta pregiata, a noi preme di assicurarci i mezzi per il pagamento di questo nostro debito. Ora, qual sistema migliore che investire questo fondo in imprese capaci di incrementare l'afflusso di valuta pregiata in zone dove l'afflusso straniero lo richieda? In questo il Mezzogiorno ha una posizione veramente rilevante ed è chiaro che verrà notevolmente considerato. Perciò desidererei che non vi fosse un ordine del giorno specifico che potrebbe essere interpretato in altro modo e costituire più che altro un intralcio.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Caroleo sul suo ordine del giorno?

CAROLEO. Non insisto, ed annunciando il mio voto favorevole al disegno di legge, prego il Governo di accettare il mio ordine del giorno come raccomandazione.

FERRARI AGGRADI, Sottosegretario di Stato per il bilancio. Lo accetto come raccomandazione.

QUARELLO. Siccome si è dovuto constatare che spesso si fanno le leggi quando i fondi che ad esse si riferiscono sono già stati assegnati (questo è successo per la legge del 1949 e a quanto pare anche i fondi di cui alla legge odierna sono già stati assegnati con determinati criteri per altro non ancora approvati) vorrei pregare l'Alto Commissario per il turismo di volerci specificare, in una prossima occasione, come e con quali criteri sono stati utilizzati i fondi e come viene predisposta la distribuzione per quelli di cui al disegno di legge odierno, anche perché — devo dichiararlo francamente — questa sistematica predisposizione dei fondi prima che la legge relativa sia approvata rende praticamente vano ogni intervento e ogni emendamento.

ROMANI, Commissario per il turismo. Sarò lieto di fornire all'onorevole Quarello tutti i chiarimenti richiesti. Soltanto mi permetto di far osservare che il piano di finanziamento si svolge praticamente in trent'anni e nel fondo vengono ad essere incamerati anche gli interessi e gli ammortamenti

per somme già mutate. Questo spiega anche perché molte domande debbono e dovranno attendere anche anni prima di venir esaudite.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti all'industria alberghiera » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2679):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	27
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Bernieri, Biaggi, Bonino, Caroleo, Cibotto, Colleoni, Colitto, De' Cocci, De Marzio Ernesto, Di Prisco, Failla, Faletti, Faralli, Ferrario Celestino, Foa Vittorio, Gellini, Giolitti, Graziosi, Latanza, Montagna, Natoli Aldo, Pedini, Pessi, Quarello, Sacchetti, Sammartino, Tonetti, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI